REGOLAMENTO (CE) N. 16/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1995

relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 [2],

visto il regolamento (CE) n. 3107/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3107/94 prevede che, se i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano le quantità disponibili, la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e sospenda il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che, per i funghi originari della Cina, i quantitativi richiesti il 2 e 3 gennaio 1995 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possono essere rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato alla Cina; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 per i tradizionali importatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 3107/94 in data 2 e 3 gennaio 1995 e comunicati alla Commissione il 4 gennaio 1995 per funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Cina sono rilasciati, con indicazione della dicitura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3107/94, limitatamente al 79,6 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 3107/94 a decorrere dal 4 gennaio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.
[3] GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 37.